



editore
Collegio Provinciale
dei Geometri di Roma

residente
Giuseppe Baudille

vice Presidente
Bernardino Romiti

segretario
Carlo Belleudi

consigliere
Angelo Benedetti

consiglieri
Antonella Antimi, Marco D'Alesio,
Giorgio Maria de Grisogono,
Cuciano Felici, Gabriele Gabriel,
Marco Nardini, Maurizio Pellini,
Ivano Silvestri, Natale Venuto,
Gustavo Volponi, Vincenzo Zaccaria

redazione
Via Val Fiorita, 4/F
00144 Roma
tel. 06 59.26.829
fax 06 59.14.992

Direttore responsabile
Giorgio Maria de Grisogono

comitato di Redazione
Carlo Belleudi, Angelo Benedetti,
Marco D'Alesio, Gabriele Gabriel,
Maurizio Pellini

consulenza Editoriale
Franca Aprosio

**disegno grafico e
impaginazione**
RTEFATTO/
Manuela Sodani, Mauro Fanti

stampatore
Tipografia OGRARO
Via Colico dei Tabacchi 1 - Roma
tel. 06 5818605

pubblicità
GICOM srl
00060 Castelnuovo di Porto (Rm)
Via Flaminia, 20
tel. 06 9078285
fax 06 9079256

Autorizzazione del Tribunale
Civile di Roma n. 131
del 8 aprile 2004.
Distribuzione Italicane SpA.
Spedizione in abbonamento
Postale 70% DCB Roma
NNO I - Periodico bimestrale
N. 2 luglio-agosto 2004
Chiuso in tipografia il
5 luglio 2004.

La pubblicazione inviata agli iscritti
del Collegio Provinciale dei
Geometri di Roma, agli Enti
e Amministrazioni interessati.
Gli articoli e le note firmate
esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano
il Collegio dei Geometri né la
redazione del periodico.

EDITORIALE

La "carega" del Patriarca **4**
Giorgio Maria de Grisogono

INTERVISTA

Da "catasto" a ufficio del territorio.
Intervista a Luigi Botticchio **6**

ATTUALITÀ

Qualità senza geometri **11**
Marco D'Alesio

INSERTO **13**

CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE: ISTRUZIONI PER L'USO
a cura di Gabriele Gabriel

Tribunale Civile di Roma: linee guida per i CTU
per lo svolgimento delle operazioni peritali
e per la redazione delle consulenze tecniche **14**

Istruzioni per il funzionamento dell'Ufficio CTU **17**

ARGOMENTI

Campionato di calcio: è lo spirito che conta **21**
Marco Nardini

VITA DI COLLEGIO - NOTIZIE **24**

VITA DI COLLEGIO - ALBO **25**

LIBRI **28**

NOTIZIE **29**

Ancora una proroga per il condono edilizio

LA “CAREGA” DEL PATRIARCA

di **Giorgio Maria
de Grisogono**

L'occasione del concerto di musica veneziana del '700 all'interno della Basilica di S. Marco era evidentemente sembrata irripetibile a tutti i congressisti ed ai loro accompagnatori. Nella Basilica non sembrava esserci un solo posto a sedere libero, eppure non ero arrivato in ritardo, forse mi ero attardato troppo ad ammirare le dorate e preziose volte nuovamente attratto dalla mistica spiritualità del luogo.

Quasi rassegnato, risalendo la navata, proprio in prima fila – dove erano già sedute le autorità civili ed i vertici estremi

della nostra professione – adocchiai un posto libero ... e che posto: in assoluto il migliore di tutti gli altri.

Mi avvicinai incredulo con fare discreto e, mentre guardavo alternativamente il posto vuoto e le persone intorno, una voce mi sollecitò nell'inequivocabile dialetto a me familiare: *“la se comodi sjor, la carega resta libera perché el Patriarca ghà fatto saver proprio adesso ch'el xe indisposto e nol pol venir al concerto”*.

Sedetti perfettamente consapevole che – assente il Patriarca – nessuno avrebbe potuto contestarmi la privilegiata po-

sizione, nella quale rimasi tatticamente immobile anche durante l'intervallo, leggendo e rileggendo il programma della serata, per non indebolire quel diritto così casualmente conquistato.

Questa mia fortuita ed indegna presenza in prima fila, sulla sedia del Patriarca, fu notata da qualcuno degli invidiosi colleghi delle retrostanti file e divenne oggetto poi di pungenti battute su presunte mie collocazioni rispetto agli schieramenti degli organismi di categoria che si sarebbero, con qualche sorpresa sincera e qualche altra malamente fin-



¹ Oggi solo onorifica nella Chiesa occidentale ma che rappresenta quella giurisdizionale dell'antichità.

ta, manifestati durante l'assemblea congressuale due giorni dopo.

Racconto oggi di questo episodio solo perché mi è tornato in mente durante un brevissimo colloquio telefonico con il nostro presidente nazionale il quale, reso partecipe di importanti iniziative culturali da programmare a Roma per il prossimo inverno e sollecitato per un concreto patrocinio, mi illustrava, con tono dispiaciuto, le serie difficoltà ad assumere decisioni in questo periodo di transizione dovuta all'impossibilità di insediare il nuovo Consiglio nazionale, pur essendo trascorsi oltre tre mesi dalle votazioni per il suo rinnovo.

Nella gerarchia ecclesiastica il Patriarca è un vescovo che ha una posizione di supremazia su una pluralità di sedi vescovili¹; per questa ragione il suo scanno, eccezion fatta per i concerti ed altre amene occasioni, non può mai essere vuoto, ed in effetti – morto, trasferito o posto a riposo un Patriarca – il Papa ne nomina immediatamente un altro.

Nei quadri di governo della nostra categoria tra Cassa e Consiglio nazionale assegne-

rei, per le funzioni attribuitigli dalle leggi e dalla storia, la qualifica di Patriarca al presidente di quest'ultimo organismo ed in molti pensiamo che quello scanno non debba mai essere vuoto, ovvero occupato con limitazioni all'esercizio di quelle funzioni che sono sacre per la nostra categoria, in particolare in questo momento nel quale si decide delle riforme dello Stato che, alcune tangenzialmente ed altre più direttamente, riguardano tutti i geometri.

Nella attuale lunga stagione elettorale, quella forzatamente prolungata del Consiglio nazionale e quella ormai prossima della Cassa di previdenza, occorrerà abbandonare i

tatticismi di una pace solo formale ed inserire elementi di concordia programmatica, concreti e reali, sui quali non sarà difficile trovare il consenso di una base che desidera guardare con minori incertezze al futuro.

Così come a Venezia, malgrado la "carega" occupata, nessuno mi ha baciato l'anello scambiandomi per il Patriarca, in futuro ognuno di noi, cardinale, vescovo, suora, prete o semplice chierichetto sarà ricordato solamente per l'apporto che avrà dato alla soluzione dei problemi e non certo per la poltrona più o meno preziosa od altolocata dove si sarà seduto.



DA “CATASTO” A UFFICIO DEL TERRITORIO

Oltre alla denominazione, come e cosa è cambiato nella sostanza per utenti ed operatori? A che punto il processo di informatizzazione? Quali ostacoli al rinnovamento dei rapporti tra territorialità, proprietà e fiscalità? Risponde Luigi Botticchio, nuovo Direttore dell'Ufficio provinciale di Roma.

In un'intervista raccolta da Giorgio Maria de Grisogono, il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio, ing. Luigi Botticchio ha illustrato la nuova fisionomia degli Uffici che si pongono, oltre alle attività tradizionalmente legate al catasto, obiettivi che vanno dallo sviluppo dei servizi connessi alla pubblicità immobiliare, alla gestione della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare e all'attività estimale, fino alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale. L'intervistato ha tenuto a sottolineare l'obiettivo finale di offrire informazioni complete in materia catastale, ipotecaria e dell'osservatorio del mercato immobiliare attraverso l'integrazione dei contenuti di tutte le banche dati gestite dall'Agenzia del Territorio.

Da sottolineare la disponibilità del Direttore nei confronti della nostra rivista e il profondo apprezzamento e fiducia espressi verso la categoria dei geometri: elementi che gettano sicure basi per lo sviluppo di una proficua collaborazione e per i quali esprimiamo da queste pagine all'ing. Botticchio un sentito ringraziamento.

D. Direttore, non se l'avrà a male se nel farle le domande continuerò ad usare definizioni non più attuali ma ancora radicate nel comune linguaggio degli utenti e degli operatori. Ci vorranno infatti decenni per assimilare il fatto che l'Ufficio del Territorio è oggi quello che per tutti era il “catasto”. I nomi però non nascono per caso, vuole quindi aiutarci a capire cosa c'è di più, nella sostanza, in questa nuova denominazione rispetto a quello che c'era in quella storica?

R. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio esercitano, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, le funzioni in materia catastale proseguendo l'attività da sempre svolta dai soppressi uffici periferici dell'amministrazione finanziaria (U.T.E. e Uffici del Territorio). Tuttavia, le nuove attribuzioni assegnate all'Agenzia del Territorio dalla normativa più recente, comportano una dinamica rivisitazione degli assetti organizzativi degli Uffici provinciali per indirizzare e adeguare le attività svolte dagli stessi agli obiettivi voluti dall'autorità politica e recepiti in

L'obiettivo finale è quello di offrire informazioni complete in materia catastale, ipotecaria e dell'osservatorio del mercato immobiliare.



LUIGI BOTTICCHIO

Dal 15 marzo di quest'anno Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma, l'ing. Luigi Botticchio, dopo un periodo di esercizio della libera professione, ha svolto una prestigiosa carriera con numerosi incarichi presso gli U.T.E. ricoprendo negli anni 1990-2001 la carica di Direttore ad interim degli Uffici del Territorio di Chieti e di Pescara.

Direttore della Divisione II della Direzione Centrale del Catasto, dei servizi geotopografici e della conservazione dei RR.II. del Dipartimento del Territorio negli anni 2001-2003, è poi passato a dirigere l'Ufficio Sviluppo Servizi della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e PP.II. dell'Agazia del Territorio. Attualmente ha conservato la carica di Responsabile del Progetto Banca Dati Integrata catasto, pubblicità immobiliare, osservatorio del mercato immobiliare nell'ambito del program management attivato dall'Agazia del Territorio.

La figura dell'ing. Botticchio è connotata da una profonda preparazione professionale nei settori dell'Ingegneria antisismica e geotecnica, delle costruzioni in cemento armato e acciaio, delle operazioni di rilievo topografico, delle normative antincendio, dei Lavori Pubblici, dell'organizzazione del lavoro d'Ufficio e gestione del personale, degli aspetti teorico-pratici dell'estimo ai fini operativi degli Uffici Tecnici Erariali e delle nuove tecnologie informatiche negli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

accordi convenzionali (da quest'anno triennali) tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agazia del Territorio. Quindi, oltre alle attività tradizionalmente legate al catasto, lo sviluppo dei servizi

connessi alla pubblicità immobiliare (competenza delle ex Conservatorie), la gestione della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare e l'attività estimale, rappresentano gli altri settori che caratterizzano la nuova fisionomia degli Uffici provinciali dell'Agazia. Un aspetto fondamentale e ricorrente su cui si è lavorato e si sta lavorando è la costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale. In particolare, recuperati gli atti catastali arretrati - operazione da concludere entro il corrente anno - il passo successivo è quello della verifica della bontà ed integrabilità dei dati medesimi. In proposito, sono attualmente in corso diverse attività fra cui l'allineamento mappe urbano/terreni, l'abbinamento planimetrico-censuario ed altre. L'obiettivo finale, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, è quello di offrire informazioni complete in materia catastale, ipotecaria e del-

l'osservatorio del mercato immobiliare attraverso l'integrazione dei contenuti di tutte le banche dati gestite dall'Agazia del Territorio.

D. In un articolo scritto qualche anno addietro paragonai le procedure DOCFA e PRGEO a Deimos e Phobos, i mitologici cavalli del

Le nuove attribuzioni assegnate all'Agazia del Territorio comportano una dinamica rivisitazione degli assetti organizzativi per adeguare le attività agli obiettivi voluti dall'autorità politica.

dio Marte, convinto che con l'analogia irruente veemenza di quei destrieri, saremmo potuti entrare in una fase molto avanzata di informatizzazione delle procedure catastali. Da tempo quei cavalli sembrano stanchi perché la strada si è dimostrata piena di ostacoli e tutta in salita, cosicché le ritualità procedurali di un tempo sono ancora presenti e l'incompiuta informatizzazione è stata per i professionisti più un peso intellettuale ed economico che un sostanziale vantaggio operativo. Pensa esista un corroborante idoneo a far sì che i cavalli riprendano a galoppare criniera al vento ed ai professionisti sia restituito qualcosa a fronte del loro duplice impegno?

R. Non condivido tale affermazione. Penso che i cavalli non debbano riprendere la corsa ma solo proseguire il veemente galoppo intrapreso. Così pure, penso che i professionisti, cui va il plauso per avere da sempre partecipato all'attività di aggiornamento delle banche dati catastali attraverso l'uso delle procedure informatizzate, debbano, in questa fa-

Penso che i professionisti debbano, in questa fase di ulteriori e nuovi sviluppi della telematizzazione degli atti tecnici catastali, partecipare agli impegni che l'Agenzia sta promuovendo.

se di ulteriori e nuovi sviluppi della telematizzazione degli atti tecnici catastali, partecipare agli impegni che l'Agenzia sta promuovendo tesi a superare indubbi vincoli normativi. Solo così e con il massimo impegno di tutti gli attori interessati potrà accelerarsi il processo per la trasmissione telematica degli atti completamente informatizzati e la conseguente definitiva eliminazione del supporto cartaceo. In tal modo verrà, pertanto, restituito al professionista il vantaggio di poter tranquillamente inviare i documenti dal proprio studio, come pure ricevere per e mail la ricevuta circa l'esito della propria proposta di aggiornamento catastale.

D. C'è un nesso che collega il suo ruolo con quello del Collegio dei geometri: l'Ufficio del Territorio di Roma è il

più grande d'Italia in quasi tutti i parametri di valutazione; il Collegio dei geometri di Roma è a sua volta quello che conta il maggior numero di iscritti e tutti sanno che i principali utenti del "catasto" sono i geometri. Ritene che le già collaudate forme di collaborazione esistenti tra le nostre due istituzioni possano, oltre che rappresentare un reciproco vantaggio "locale", co-

Sin dal primo incontro con i rappresentanti del vostro Collegio professionale ho potuto apprezzare i principi salienti sulla base dei quali è stata, finora, sviluppata ogni forma di collaborazione fra i geometri e il 'catasto'.

stituire un esempio da seguire in altri ambiti territoriali?

R. Sin dal primo incontro con i rappresentanti del vostro Collegio professionale ho potuto apprezzare i principi salienti sulla base dei quali è stata, finora, sviluppata ogni forma di collaborazione fra i geometri e il 'catasto'. Se da un lato, infatti, è emersa una profonda fiducia riposta dal Collegio nell'operato dell'Ufficio e la volontà di proseguire insieme tutte le attività già intraprese nei vari settori, dall'altro è emersa, altrettanto chiaramente, la ferma volontà di esercitare ogni azione, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, per garantire il qualificato esercizio dell'attività professionale e il corretto svolgimento delle funzioni riservate all'Ufficio. Ritengo, pertanto, che siffatta collaborazione possa indubbiamente trovare consenso e applicazione anche in altre realtà territoriali, ove più diretto può essere il rapporto tra l'Ufficio e l'utenza professionale.

D. Catasto ai Comuni, microzone, superfici catastali sono i baluardi di una programmata riforma che segna verogonosamente il passo tra

una proroga e quella successiva per l'entrata in vigore. Quali sono i veri ostacoli per questo processo che – più o meno condiviso – doveva rinnovare i rapporti tra territorialità, proprietà e fiscalità?

R. Posso solo dire che l'Agenzia del Territorio, coinvolgendo le strutture locali e, segnatamente, l'Ufficio provinciale di Roma, ha sviluppato e sta proseguendo tutta una serie di attività volte allo studio, indagini e sperimentazioni relative al trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, alla revisione del classamento e delle tariffe d'estimo. Ciò consentirà agli Uffici provinciali dell'Agenzia, allorquando gli verranno assegnati tali precisi obiettivi, di operare secondo modelli già definiti e idonei per affrontare e definire le diverse attribuzioni. Non vanno sottovalutati, inoltre, i non secondari impegni ed oneri assunti dall'Agenzia per la costituzione dell'archivio planimetrico, attraverso la rasterizzazione delle planimetrie di tutte le unità immobiliari urbane ed il relativo calcolo delle superfici.

D. Negli ultimi anni, con frequenze più o meno ricorrenti, gli utenti del catasto di

L'Agenzia del Territorio ha sviluppato e sta proseguendo tutta una serie di attività volte allo studio, indagini e sperimentazioni relative al trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, alla revisione del classamento e delle tariffe d'estimo.

Roma hanno subito gravi contraccolpi in termini di funzionalità degli uffici e disponibilità di funzionari e tecnici, in concomitanza con le fasi della "cartolarizzazione" degli immobili di proprietà più o meno pubbliche. Quali provvedimenti assumerà durante la sua direzione per far sì che tale attività parallela sia svolta senza negative interferenze con i compiti più prettamente istituzionali dell'Ufficio?

R. Va subito detto che l'attività relativa alla "cartolarizzazione" degli immobili rientra fra i compiti istituzionali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia

del Territorio ed è, pertanto, oggetto di pianificazione d'intesa con l'apposita struttura di "pianificazione e controllo". Il rispetto delle previsioni programmate e il continuo controllo delle attività effettuate garantisce il corretto svolgimento di tutti i servizi, ovvero evidenzia carenze o disfunzioni in singoli settori consentendo di effettuare adeguati interventi correttivi. Con il ricorso a tale strumento di gestione delle risorse, e una volta rivisitati e ove occorra revisionati i vari processi di lavorazione già programmati, ritengo che possano adottarsi in tempo quei provvedimenti necessari per evitare che possano crearsi disservizi di natura organizzativa.

D. I geometri sono stati i veri artefici delle fasi di formazione del catasto e lo sono ancora oggi nella fase di dinamica conservazione. Al mancato ricambio dei tecnici che escono per motivi di età, lo Stato ha provveduto con la precarietà, tutta contenuta nella originaria infelice definizione di "lavoratori socialmente utili" (oggi "lavoratori a tempo determinato") che, molto

I geometri sono stati i veri artefici delle fasi di formazione del catasto e lo sono ancora oggi nella fase di dinamica conservazione.

spesso, hanno portato nella pubblica amministrazione l'esperienza acquisita nei nostri studi in qualità di tirocinanti e collaboratori. È possibile che nel prossimo futuro a questi tecnici sia riconosciuta con la tranquillità del posto di lavoro, la piena dignità della loro temprata professionalità?

R. Per la lavorazione degli atti catastali arretrati l'amministrazione ha fatto ricorso all'impiego di nuove risorse e, più propriamente, ai lavoratori (geometri, periti agrari, periti edili ecc.) assunti con contratto a tempo determinato. Questa fase di recupero dell'arretrato costituisce solo un primo passo per la costituzio-

ne dell'anagrafe dei beni immobiliari. Infatti, come già ho avuto modo di accennare, la finalità principale di detto nuovo istituto è quella di elevare la qualità dell'informazione catastale e di integrarla con altre informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia. In tale prospettiva, emerge l'esigenza di risorse straordinarie, aventi specifica formazione tecnica, che potrà essere soddisfatta ricorrendo ai lavoratori a tempo determinato. Pertanto, vista la professionalità acquisita nel tempo dai predetti impiegati, l'Agenzia sta promuovendo, con i soggetti istituzionalmente interessati, ogni utile percorso che possa agevolare la loro stabilizzazione. Ciò, beninteso, nel rispetto del più generale quadro di riferimento normativo e di compatibilità economico-finanziarie. Per l'Ufficio provinciale di Roma, in particolare, va tenuto conto che i lavoratori a tempo determinato rappresentano circa il 35% del personale in servizio e che tale percentuale va ogni anno aumentando per il collocamento a riposo di circa il 10% degli altri impiegati.

QUALITÀ SENZA GEOMETRI

Marco D'Alesio

Il Comune di Roma abolisce la Commissione Edilizia ed istituisce il Comitato per la qualità urbana ed edilizia nel quale sono del tutto assenti i rappresentanti dei geometri. Immediata la reazione del Collegio che ricorre al TAR.

Con l'ordinanza n. 68 del 19 marzo 2004 il Sindaco Veltroni ha nominato i componenti del Comitato per la Qualità urbana ed edilizia di Roma capitale. Il Comitato sostituisce la Commissione Edilizia ed è composto di 15 membri che, ai sensi della deliberazione consiliare n. 103 del 19 giugno 2003, sono nominati "... in base alla comprovata esperienza professionale o accademica nelle discipline edilizia ed urbanistica e della progettazione architettonica ed urbanistica, della tutela ambientale e paesaggistica, della bioarchitettura e del risparmio energetico".

A detta dell'Assessore D'Alessandro si tratta di un lavoro importante portato a termine dopo un positivo e ampio dibattito istituzionale (la Delibera è passata anche al vaglio dei Municipi) con il quale l'Amministrazione ha fatto una scelta di qualità per lo sviluppo della città.

Il Comitato di qualità avrà il compito di snellire le procedure, studiare le problematiche (riguardo agli interventi edilizi e alle trasformazioni urbane) e trasmetterle attraverso

Il Sindaco Veltroni ha nominato i componenti del Comitato per la Qualità urbana ed edilizia di Roma capitale.

vademecum all'Amministrazione che li approverà e farà propri.

Tutti i progetti (pubblici e privati) dovranno attenersi alle linee guida o prescrizioni - di qualità delineate dal Comitato in materia di interventi edilizi e urbani.

Quello che gli amministratori comunali non dicono è che, assurdamente, nel Comitato sono del tutto assenti i geometri, professionisti da sempre protagonisti nei settori sottoposti alla vigilanza di tale organismo.

Assurdamente, nel Comitato sono del tutto assenti i geometri, professionisti da sempre protagonisti nei settori sottoposti alla vigilanza di tale organismo.

Il Collegio ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento, dell'ordinanza.

Di fronte a tale decisione la reazione del Collegio non si è fatta attendere: ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il Comune di Roma per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del Sindaco che ha nominato i membri del "Comitato per la qualità urbana ed edilizia di Roma Capitale", nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 103 del 19.6.2003 che ha modificato l'art. 6 del Regolamento generale edilizio comunale istituendo in luogo della Commissione Edilizia il citato "Comitato".

Il Consiglio ha infatti avuto il sospetto che, dietro le proclamate esigenze di ulteriore snellimento procedurale, si sia voluto aumentare a dismisura il margine di discrezionalità nella composizione dell'Organo consultivo. Esigenza già annunciata, prima e dopo l'elezione dell'attuale Sindaco, ma così particolarmente pressante da indurre a sottrarre la decisione al suo legittimo controllo regionale affidandola ad un molto imbarazzato ma estremamente più rapido parere della Provincia.

Il risultato è stato quello di

cancellare la presenza dei geometri che, volutamente privi di "sponsor" partitici, pure avevano rinnovato la designazione del precedente rappresentante, che per cinque anni si era distinto – con una presenza assidua, consapevole e dignitosa – nel saper contemperare le esigenze "pubbliche" con quelle della tutela della professionalità dei progettisti, fossero – questi ultimi – geometri, architetti od ingegneri.

L'esclusione è risultata poi particolarmente odiosa in quanto quella dei geometri è stata l'unica designazione degli organismi di rappresentanza delle professioni tecniche ad essere ignorata, mentre quelle degli Ordini degli ingegneri e degli architetti hanno trovato pieno e puntuale accoglimento e la grande dignità di entrare nella rosa di nominativi la cui indicazione è sottratta ai gruppi politici del Consiglio comunale, per essere riservata al Sindaco.

La parola ora è, quindi, ai giudici amministrativi i quali, riteniamo, non avranno difficoltà ad affermare che la professionalità della quale sono espressione i geometri non sia

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Arch. Lorenzo Busnengo; prof. Giorgio Ciucci; arch. Patrizia Colletta; ing. Sandro Gentili; arch. Bruno Gnozzi; ing. Maurizio Lucchini; arch. Mauro Mancini; arch. Bruno Moauro; arch. Loredana Mozzilli; arch. Raffaele Panella; arch. Ettore Pellegrini; arch. Francesco Purini; arch. Amedeo Schiattarella; arch. Antonio Sotgia; arch. Luciano Spera.

COMPITI DEL COMITATO

- Il Comitato elabora criteri e linee guida per la qualità architettonica ed edilizia dei progetti che vengono presentati (naturalmente in coerenza con gli indirizzi del NPRG) ponendo anche le procedure per l'inserimento delle opere edilizie e per il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

- Predisporrà i criteri con apposito vademecum con le linee guida. Questi documenti verranno fatti propri e approvati dall'Amministrazione comunale che dovrà poi garantirne l'osservanza.

- Avvierà forme di consultazione con le Università, i Centri di Ricerca, gli Istituti di Cultura, gli Ordini Professionali ed i Collegi professionali interessati. In questo senso potranno essere sottoscritti appositi Protocolli d'intesa.

- Eserciterà le funzioni già attribuite alla Commissione Edilizia dalla Legge regionale n. 59 del 1995: dovrà quindi vagliare tutti i progetti sottoposti a vincoli paesistici e ambientali.

- Inoltre, il Comitato può, su richiesta dei Dipartimenti competenti, esprimere pareri motivati non vincolanti sugli strumenti attuativi, su programmi o progetti edilizi di particolare rilevanza.

Anche i Municipi possono, per progetti di particolare rilevanza e rientranti nelle loro competenze, chiedere il parere del Comitato.

inferiore a quella delle altre professioni tecniche, essendo invece portatrice di competenze proprie e caratterizzanti, il cui mancato impiego nell'interesse della città, rappresenta uno scadimento – non solo di stile – nella maniera di amministrare.

CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE: ISTRUZIONI PER L'USO

Tribunale Civile di Roma:
linee-guida consigliate ai Consulenti d'Ufficio per
lo svolgimento delle operazioni peritali e per
la redazione delle consulenze tecniche

Le linee guida pubblicate in queste pagine intendono fornire ai consulenti tecnici iscritti nell'albo del Tribunale di Roma, ed in special modo ai neoiscritti, un ausilio sia per evitare nullità processuali durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sia per redigere la relazione di consulenza in modo il più possibile chiaro e congruo rispetto ai quesiti posti.

Per una migliore conoscenza delle regole e dei meccanismi del processo in modo che il c.t.u. non incorra in nullità od irregolarità processuali, siamo certi che la divulgazione delle linee guida elaborate dal Tribunale di Roma contribuirà ad una migliore conoscenza delle regole processuali e di conseguenza a ridurre gli errori e rendere più concentrata nel tempo l'istruzione dei processi civili.

Insieme alle linee guida nell'inserto sono pubblicate anche le "istruzioni" dettate dal Tribunale per la disciplina delle attività dei consulenti tecnici, dall'iscrizione all'albo alla nomina fino all'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i documenti necessari per l'iscrizione all'albo dei CTU.

a cura di Gabriele Gabriel

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: LINEE GUIDA PER I CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione delle consulenze tecniche.

PARTE PRIMA

Le operazioni peritali

Accettazione dell'incarico. - Il c.t.u. ha l'obbligo di accettare l'incarico (art. 64 c.p.c.). Soltanto nell'ipotesi in cui non sia iscritto all'albo del tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di rifiutare.

Giuramento - Il c.t.u. ha l'obbligo di essere presente all'udienza fissata per il giuramento. Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, debbono essere comunicati con largo anticipo, in modo da potere consentire il differimento dell'udienza. Se imprevidenti, debbono comunque essere portati a conoscenza del giudice e debitamente documentati, al fine di evitare l'avvio del procedimento disciplinare (oltre che di evitare di minare la fiducia del giudice nel c.t.u.).

Inizio delle operazioni peritali. - L'inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che fossero

all'udienza), e dunque il c.t.u. non deve in questo caso inviare alcun avviso. Se nell'udienza di conferimento dell'incarico l'inizio delle operazioni non è stabilito, ed il giudice ha lasciato al c.t.u. la facoltà di scegliere la data, quest'ultima deve essere debitamente comunicata alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione (è, ovviamente, preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso di ricevimento).

Prosecuzione delle indagini peritali. - Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il c.t.u. potrà:

(a) fissare direttamente la data, l'ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione di consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso;

(b) in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione.

Cause di differimento dell'inizio o della prosecuzione delle indagini peritali. - Le indagini peritali costituiscono un subprocedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello – costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost. – della ragionevole durata. Il

c.t.u., pertanto, può differire la data d'inizio delle operazioni peritali, ovvero rinviarne la prosecuzione, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed insuperabili.

È opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo della parte, dell'avvocato, o del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest'ultimo può essere disposto soltanto allorché l'impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:

(a) obiettivo (ad es., malattia);
(b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili).

Destinatari degli avvisi. - In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.

L'operato del c.t.u. è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano inviati soltanto all'avvocato, e non anche al consulente di parte.

7. Rispetto del termine. - Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. È opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell'udienza successiva a quella in cui fu conferito l'incarico. Il rispetto del termine fissato dal

giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. Per contro, una volta violato tale termine, per avere contezza della c.t.u. le parti dovrebbero sobbarcarsi l'onere di recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare l'avvenuto deposito; il che è condotta da esse non esigibile.

Ne consegue che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell'udienza successiva a quella del giuramento.

Proroga del termine. - Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.

Il c.t.u. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal giudice, ha l'obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto. Il c.t.u., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa.

È consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi "particolarmente gravi" (art. 153 c.p.c.).

Cause legittime di proroga del termine. - Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal c.t.u. o dalle parti.

L'impedimento deve essere 'legit-

timo', e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge.

L'impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipende:

(a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;

(b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l'inizio delle operazioni.

Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.. - Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta al quesito postogli, l'ausiliario non può rinviare sine die l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.

Trattative tra le parti. - Il c.t.u. non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l'ipotesi di c.t.u. contabile (art. 198, comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in colpa il c.t.u. il quale non sia in grado di rispettare il termine fissatogli della relazione, per avere speso parte di esso nel tentativo di far transigere la lite.

Acquisizione di documenti dalle parti. - Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.

Si ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:

(a) mediante allegazione all'atto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);

(b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);

(c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c.

I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice, ed a fortiori lo saranno per il c.t.u.

Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sosterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Liquidazione delle spese. - Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il c.t.u. ha l'obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione spesa alla richiesta di liquidazione.

Liquidazione dei compensi. - Nel redigere la istanza di liquidazione del compenso, il c.t.u. deve ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire in due modi: a vacazione, ovvero in misura prefissata dalla legge. La liquidazione a vacazione è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna delle previsioni di cui al d.m.

30.5.2002. Nella liquidazione a percentuale per scaglioni, si ricorda che resta comunque insuperabile lo scaglione massimo previsto dal decreto, quand'anche il valore della causa sia superiore (ex multis, Cass. 10.8.2001 n. 10745).

Riscossione coattiva del compenso. - Al fine di prevenire contestazioni dilatorie, è utile ricordare che, anche nei casi in cui il giudice pone le spese di consulenza a carico di una parte soltanto, tale obbligo ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra le parti del giudizio, mentre nei confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice, poiché trattasi di spesa sostenuta nell'interesse di tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199).

PARTE SECONDA

La relazione di consulenza

Contenuto della relazione. - La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:

(a) da un lato, il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere.

Si ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella relazione di consulenza l'andamento del processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al giudice.

Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte, quando il c.t.u. abbia ritenuto di non dividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il neces-

sario riscontro sull'iter logico adottato dal c.t.u., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei c.t.p., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non dividerle;

(b) dall'altro, il silenzio, vale a dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito.

Descrizioni e valutazioni. - Ove al c.t.u. sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica.

La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa.

Ove la relazione contenga una parte valutativa, il c.t.u. avrà cura di motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo l'iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.

Il c.t.u. avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa.

Forma della relazione. - Idealmente, ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:

(a) una parte epigrafica, nella quale il c.t.u. avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;

(b) una parte descrittiva, nella quale il c.t.u. illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;

(c) una parte valutativa, nella quale il c.t.u. risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte;

(d) una parte riassuntiva, nella quale il c.t.u. espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.

La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare all'esposizione dei fatti o delle valutazioni, è raccomandato l'impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.

PARTE TERZA

Le spese di consulenza

Fonti normative. - I compensi dovuti al c.t.u. sono disciplinati dal d. lgs. 115/02 e dal d.m. 30.5.2002.

Spese. - Il c.t.u. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili.

Onorari. - Principio generale è che gli onorari si calcolano secondo i criteri di cui al d.m. 30.5.2002; i compensi a vacazione sono dovuti soltanto quando l'attività svolta non rientra in nessuna delle previsioni di cui al citato d.m., ovvero l'applicazione dei criteri ivi indicati conduca a risultati manifestamente iniqui.

Obbligati al pagamento. - Anche quando il giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune tra le parti, tale disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei rapporti tra queste ed il c.t.u. Quest'ultimo, pertanto, può sempre pretendere il pagamento dell'intero compenso da una qualunque tra le parti, che sono tra loro sempre obbligate in solido al relativo pagamento.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CTU

Al fine di assicurare funzionalità e trasparenza alle attività del Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c., il Tribunale Civile di Roma ha deliberato di disciplinare con apposite "istruzioni" le attività di:

- a) iscrizione all'albo dei consulenti tecnici;
- b) nomina dei consulenti tecnici;
- c) irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Sezione I Iscrizione all'albo

1. Domanda di iscrizione. - La domanda di iscrizione va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Roma, v.le Giulio Cesare 54/B, palazzo "vecchio"; piano II, stanza 110.

Ad essa vanno allegati i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c., ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene richiesto d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

2. Speciale competenza. - La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza si presume carente, fino a prova con-

traria, da fornirsi a cura dell'istante, in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

3. Prova della speciale competenza. - La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa.

Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:

- di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;
- di avere svolto e svolgere continuamente e da un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde*:

- attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo;
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;
- mera partecipazione ad attività professionali "di gruppo" (es., studi associati), ove non si dimostri il tipo e l'entità dell'apporto fornito dall'istante alle singole prestazioni professionali.

4. Valutazione della speciale competenza. - Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile. A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti valori:

(a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di par-

ticolare complessità:

da 2 a 5 punti per ognuna di esse;

(b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione:

3 punti per ciascuna di esse;

(c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione:

da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse;

(d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa:

5 punti per ogni anno di attività. La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30.

5. Provvedimenti del comitato. - Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

6. Specchiata moralità - La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a ri-

ti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione II

Scelta dei consulenti tecnici

7. Nomina dei consulenti e rotazione degli incarichi. - La nomina del consulente tecnico di ufficio, quando sia richiesta dal giudice istruttore o dal collegio nel giudizio *a quo*, è fatta dal magistrato addetto all'ufficio consulenti tecnici, secondo i principi che seguono.

La selezione dei nominativi può essere demandata dal magistrato addetto all'ufficio al personale amministrativo. In questo caso la selezione compiuta dal personale verrà sottoposta al magistrato addetto all'ufficio, per l'approvazione.

8. Criteri di scelta. - La scelta del consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile:

- (a) trasparenza;
- (b) adeguata rotazione degli incarichi;
- (c) adeguate ed esaurienti risposte al giudice che ha disposto la consulenza.

9. Modalità applicative. - Per i fini di cui all'articolo precedente, l'Ufficio consulenti tecnici si atterrà ai seguenti criteri generali:

- (a) in ogni materia, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente da quello che risulta, in base al sistema informatico dell'ufficio, avere avuto meno incarichi;
- (b) a parità di incarichi, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine alfabetico;

(c) a parità di ordine alfabetico, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente, a partire da quello che risulta avere minore anzianità di iscrizione all'albo.

10. Casi speciali. - Ai criteri indicati nell'articolo precedente è possibile derogare soltanto nell'ipotesi di controversie che richiedano specialissime competenze.

In tal caso, la nomina sarà compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche e delle capacità professionali del consulente.

Degli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo, tuttavia, si tiene conto ai fini della rotazione di cui all'art. 9.

11. Inderogabilità dei criteri generali. - L'osservanza dei criteri di cui agli artt. 8, 9 e 10 deve essere totale ed irrefragabile.

In nessun caso l'ufficio conferirà incarichi di consulenza per il solo fatto che il consulente abbia segnalato la propria disponibilità.

Qualora un consulente non abbia ricevuto incarichi per oltre 18 mesi, ha facoltà di segnalarlo all'ufficio, il quale, valutate tutte le circostanze, adotterà i provvedimenti opportuni per garantire la necessaria rotazione.

Sezione III

Disciplina dell'albo

12. Competenza. - Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal presidente del tribunale, o dal magistrato da questi delegato.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c.

13. Procedimento. - Il presidente del tribunale o il magi-

strato da questi delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione, o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

14. Criteri di giudizio. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- (a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- (b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- (c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

15. Sanzioni. - Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza delle decisioni, ferma restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato nell'irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti criteri di massima:

- (a) Ingiustificata assenza all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico: Avvertimento;
- (b) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad un mese: Avvertimento;
- (c) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad un mese: Sospensione fino ad un mese;
- (d) Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a tre mesi: Sospensione fino a sei mesi;
- (e) Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando l'integrazione avvenga ad

opera dello stesso consulente, anche su ordine del giudice: Avvertimento; (f) Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro c.t.u.: Sospensione fino ad un anno; Cancellazione dall'albo nei casi più gravi; (g) Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la ricusazione del consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi: Sospensione fino a tre mesi; (h) Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come *e.g.* nel caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti ad una delle parti, e simili): Sospensione fino ad un mese; (i) Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio *a quo*: Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso; (l) Smarrimento degli atti di parte: Sospensione da sei mesi ad un anno, secondo la gravità del caso; (m) Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al d.p.r. 115/02 ed al d.m. 30.5.2002: Avvertimento, nel caso di condotta reiterata, sospensione fino ad un mese.

16. Cause di giustificazione. - Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione: (a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile; (b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico; (c) i ritardi ascrivibili alla con-

dotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine; (d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il

caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.).

17. Deliberazione. Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato delibera a maggioranza. I provvedimenti del comitato,

COME ISCRIVERSI ALL'ALBO CTU

La documentazione occorrente per l'iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale di Roma (*)

- Domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da Euro 10,33, indirizzata al Presidente del Tribunale, con indicazione specifica delle materie richieste (non più di quattro; l'elenco delle materie è disponibile per la consultazione presso l'Ufficio CTU);

- Marca da Euro 6.20 per diritti di cancelleria e varie;

- Fotocopia del documento di identità personale aggiornato; (l'aspirante deve avere la residenza nel circondario del Tribunale di Roma);

- Solo per i medici non specialisti: certificato di esami sostenuti e laurea (fotocopia)

- Autocertificazione su modello predisposto dall'Ufficio CTU ai sensi degli artt. 1-2 e 3 Legge 15 maggio 1999 n° 127, sulla base di documento di identità personale aggiornato nei dati e non scaduto; (da ritirare e compilare, al momento della presentazione della domanda, davanti al funzionario). Chi non volesse avvalersi dell'autocertificazione dovrà presentare:

- certificato di nascita (in carta libera);

- certificato di residenza (in carta libera);

- certificato Ordine o Collegio Professionale (in bollo);

- Curriculum professionale documentato (eventualmente anche sotto il profilo fiscale – *es.*: fotocopie fatture), corredato da titoli e documenti dimostranti la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante (in carta libera);

- Attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 129,11 sul c/c postale n° 8003, intestato a "Ufficio Registro Tasse di Roma, Concessioni Governative"; usare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento; (il versamento può essere effettuato anche immediatamente dopo l'avvenuta iscrizione all'Albo).

SI AVVERTE CHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE NON DOCUMENTATE E CON UNA ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA INFERIORE A 5 ANNI E CHE I TEMPI TECNICI DI ISTRUZIONE DELLE ISTANZE SONO DI CIRCA TRE MESI.

(*) DA PRESENTARE ALL'UFFICIO CTU – VIALE GIULIO CESARE, 54/B – TEL. 06 3577216

sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a procedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'appello, al Coordinatore dell'Ufficio dei Giudici di pace.

18. Controllo sulla qualità delle relazioni. - È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 13, acquisire, anche d'ufficio, presso le Sezioni del tribunale copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse, che dovrà essere comunque elevata.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato

dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Sezione IV
Revisione dell'albo

19. Modalità. - La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ri-

cevimento, a dichiarare: (a) la permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.; (b) la insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data indicata sull'avviso di ricevimento.

20. Revisione a campione. - È facoltà del Comitato, e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennali, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c..



ECO EDILIZIA DEPURAZIONI S.r.l.

Dal 1980 leader nel settore idrico-ambientale

CICLO IDRICO INTEGRATO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE - POTABILIZZAZIONE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE
CONSULENZA - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - GESTIONE

- Acque destinate al consumo umano

Impianti di potabilizzazione, acquedotti, escavazione pozzi, analisi qualitative.

- Acque reflue urbane ed industriali

Reti fognarie, impianti di trattamento reflui a fanghi attivi, chimico-fisici, vasche Imhoff, fitodepurazione, evapotraspirazione, sub-irrigazione, analisi qualitative.

- Ambiente e Territorio

Caratterizzazione, bonifica e decontaminazione dei siti inquinati. Studi geologici

- Apparecchiature speciali

Piscine sportive e fisioterapiche, misuratori di portata, campionatori automatici, sifoni di cacciata, pompe dosatrici, impianti pilota.

CAMPIONATO DI CALCIO: È LO SPIRITO CHE CONTA

Marco Nardini

Al campionato di calcio Geometri il Collegio di Roma anche quest'anno è tornato a casa dopo le eliminatorie, sebbene mai come questa volta sia stato vicino ad una grande qualificazione. Se la nostra Nazionale, in Portogallo, avesse preso spunto dallo spirito di questi ex ragazzi...

Quest'anno l'immane appuntamento sportivo di categoria si è svolto con la collaborazione di un Collegio del Centro Italia: Ancona. A Senigallia dal 29 maggio al 5 giugno sono scesi a confronto 24 Collegi provinciali per contendersi l'ormai ambito trofeo di calcio all'interno della categoria, giunto alla settima edizione.

Per la prima volta, dall'istituzione del campionato, alcune delle rappresentative degli anni passati sono rimaste fuori, in considerazione delle richieste anticipate di partecipazione di nuovi Collegi, tra i quali quello di Latina.

Non poteva mancare la presenza del Collegio di Roma e, come da qualche anno a questa parte, non poteva mancare il risultato scontato: il ritorno a casa dopo le eliminatorie.

Eppure mai come questa volta siamo stati vicini ad una grande qualificazione.

Sebbene partiti con un sorteggio molto avverso che ci contrapponeva nel girone al Collegio di Firenze (3 volte campione su 4 tornei disputati), a quello di Arezzo (1 volta campione) ed a quello di Messina (squadra difficile incontrata più volte nei precedenti tornei e dal risultato affatto scontato) gli inizi sono stati positivi.





SPORT, CONVEGNI... E BENEFICENZA

Accanto alle gare del Campionato e alle discussioni culturali del Convegno non è mancata un'iniziativa volta a raccogliere fondi in favore di un'Associazione di volontariato per la cura del morbo di Alzheimer.

Si è trattato di un incontro della rappresentativa di calcio del Consiglio Nazionale con quella dei Sacerdoti delle Marche che, giocata a fini di beneficenza, ha inteso dare un forte segnale di solidarietà.

La prima gara contro il Collegio di Firenze, infatti, ha dato un esito insperato, non tanto per il punteggio (1-1) con la compagine più blasonata, quanto per la nostra rimonta

di un goal; un episodio mai registrato nelle precedenti competizioni e che, a memoria, credo non si sia mai verificato.

La stessa occasione non si è, invece, ripetuta nella seconda gara (quella con l'Arezzo): sotto di una rete, che si poteva evitare, e nonostante l'assedio alla porta avversaria non siamo riusciti a replicare l'impresa del giorno precedente.

Il terzo incontro è stato giocato tra due squadre in partenza: qualsiasi risultato non avrebbe permesso né a noi né ai nostri colleghi di Messina di proseguire il torneo ... quindi 0-0. L'unico rammarico di quest'ultima gara è di non aver segnato alla presenza di un tifoso illustre: il collega Piero Panunzi.

Torniamo a casa, quindi, con la sola consolazione di essere la squadra con meno reti al passivo. Torna a casa anche il

Collegio di Latina che per la prima volta ha partecipato alla competizione, ma che si è conquistato subito un notevole spessore, non per quel tantino di goals in più subiti, ma per la manifesta candidatura di Collegio organizzatore del torneo per il prossimo anno.

Man mano escono tutte le Province del Centro Sud e la finale viene giocata tra il Collegio di Torino (già con 2 trofei all'attivo) e quello di Piacenza, per la prima volta arrivato così in alto. Il risultato è deciso da una sola rete segnata dai torinesi che raggiungono il Collegio di Firenze nell'albo d'oro del torneo.

Noi invece non sappiamo più a chi affidarci: si rinnova la squadra (poco), si susseguono gli allenatori (tanti), cambiano gli amuleti (tutti)...ma il risultato è sempre lo stesso: che sia il mare che ci fa questo strano effetto? Potremmo

Nella pagina a fianco:
La squadra con il Presidente CNG
Piero Panunzi (ultimo a destra in piedi)

proporre una candidatura per un torneo...chissà ai Castelli.

Intanto un ringraziamento sempre più convinto va ai nostri colleghi per la loro partecipazione che comunque ha sempre un prezzo. Partecipare significa ritagliarsi spezzoni di tempo per gli allenamenti nei mesi precedenti il torneo anche mettendo da parte gli impegni professionali, per doverli affrontare

CONVEGNO SULLA BIOEDILIZIA

Nell'ambito delle manifestazioni correlate al Campionato di Calcio Geometri, particolare interesse ha destato il Convegno nazionale sulla bioedilizia.

Tale disciplina nasce alcuni anni or sono per aumentare il comfort e la qualità all'interno degli edifici, ma anche per limitare l'uso delle materie non rinnovabili nell'ambito dell'edilizia, attraverso soluzioni tecniche e progettuali che prevedono anche l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Durante il convegno è emerso infatti che le risorse energetiche che vengono prelevate dal pianeta (gas metano, petrolio, acqua, ecc.) sono in via di esaurimento e pertanto occorre far ricorso alle fonti rinnovabili quali quella eolica, solare, oppure a materiali facilmente riciclabili.

Ha destato l'attenzione dei presenti l'intervento del Geom. Fabio Pettinari, libero professionista di Macerata, che ha illustrato un suo progetto vincitore di un premio indetto dalla Regione Marche relativo al recupero di un edificio pubblico, già destinato a mattatoio, da adibire a casa della bioedilizia.

successivamente magari con qualche "acciaccio" sportivo in più, ma senza dubbio galvanizzati dallo spirito della competizione e dal senso di

appartenenza alla categoria. Se la nostra Nazionale, in Portogallo, avesse preso spunto dallo spirito di questi ex ragazzi...




PASSANTE A NORD OVEST: VISITA AL CANTIERE

Lo stimolo ad organizzare una visita informativa presso un cantiere ad alta tecnologia questa volta è arrivato dall'esterno ... anzi dall'estero. Uno degli organismi di categoria tedeschi, dalla sigla semplice, con l'estensione per molti di noi impronunciabile VDV (Verbandes Deutscher Vermessungsingenieure), ha chiesto al nostro Consiglio Nazionale la possibilità di visitare un'opera di specifico contenuto tecnologico, in corso nella Capitale.

Il Collegio, coinvolto dal nostro organismo istituzionale, ha ritenuto di offrire tale possibilità anche agli iscritti interessati, organizzando la visita congiuntamente ai colleghi tedeschi, anche per dar vita ad un incontro fra realtà lontane, ma vicine per esperienza.

Sicuramente l'intervento più interessante, e che meglio rispondeva alle ri-



chieste avanzate dalla VD, è stato individuato nella strada di collegamento tra la via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti che l'impresa Astaldi sta realizzando per conto del Comune di Roma: il "Passante a Nord Ovest".

L'opera più importante del tracciato è certamente la galleria di circa 2.300 m, parte naturale e parte artificiale, che attraversando la collina di Monte Mario, collega l'Olimpica con la via Trionfale.

Grazie al XII Dipartimento ed alla disponibilità dell'impresa il giorno 21 maggio due pullman di tecnici, distinti per nazionalità, hanno avuto accesso all'inizio del tracciato.

Nella sala di cantiere dove è stato allestito il plastico la direzione dei lavori ha fornito una esaustiva informativa dell'intervento: dagli obiettivi dell'Am-

ministrato, al progetto con le relative scelte tecnologiche dell'opera, per terminare con la fase esecutiva vera e propria.

Il sopralluogo nel cuore del cantiere ha appagato la curiosità di tutti: una galleria in corso di realizzazione ha sempre una particolare attrattiva.

Dopo un buffet offerto dal Consiglio Nazionale, si è voluto far visitare ai colleghi d'oltralpe, un'opera già realizzata che, insieme al Passante, fa parte degli interventi più importanti attuati a Roma dal 1990: l'Auditorium.

La visita guidata si è soffermata su tutti gli aspetti della realizzazione, mettendo in luce alcune soluzioni progettuali che, pur sembrando banali a prima vista, diventano essenziali in quel contesto.

Dopo l'immane foto di gruppo e i saluti di rito i colleghi tedeschi hanno espresso piena soddisfazione e gradimento per l'ospitalità e si sono offerti di ricambiare il favore a Dortmund: un invito che non lasceremo cadere.

M.N.

RINGRAZIAMENTI

La visita è stata possibile grazie alla disponibilità del Dipartimento XII, nelle persone dell'arch. Maria Lucia Conti e dell'ing. Fausto Ferruccio; della Direzione dei Lavori, nelle persone dell'ing. Enrico Forcina e dell'ing. Vittorio Ascoli Marchetti; della Direzione del Cantiere Astaldi nella persona dell'ing. Francesca Roselli.

NOTIZIE FLASH

Nomine

I colleghi Maurizio Pellini e Giorgio Maria de Grisogono sono stati nominati membri effettivi nei Comitati per l'assistenza gratuita, rispettivamente presso la Commissione tributaria regionale e provinciale di Roma.

Assemblea degli iscritti

Si è svolta il 21 giugno presso la sede del Collegio l'Assemblea degli iscritti chiamata all'approvazione del Conto consuntivo 2003 e delle variazioni di assestamento del Bilancio preventivo dell'anno in corso. Dopo le relazioni del Presidente G. Baudille, del Tesoriere A. Benedetti e del Presidente della Commissione trasparenza Calogero Lo Castro, il dibattito è stato vivacizzato dagli interventi dei colleghi Nello Emilio Masci, Gianfranco Korenjak, Gianfranco Rosa e Giorgio Maria de Grisogono. I documenti sono poi stati approvati a larghissima maggioranza.

Presentazione PREGEO 8

Nei giorni 7 e 8 giugno numerosi colleghi hanno partecipato a Roma, Tivoli ed Anzio, alle conferenze dimostrative della nuova versione di Pregeo 8, coordinate dal Vice Presidente del nostro Collegio, Bernardino Romiti. Il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri, Piero Panunzi, ha aperto i lavori sottolineando gli aspetti innovativi della nuova procedura, aperta anche alle metodologie di rilievo più avanzate. Di grande interesse gli interventi degli ingegneri Flavio Ferrante e Giovanni Reina della Direzione Cartografica. Il geom. Giuseppe Mangione ha poi effettuato una dimostrazione pratica che è stata seguita dai partecipanti con estremo interesse.

SEDUTA DI CONSIGLIO 3 MAGGIO 2004

ALBO PROFESSIONALE NUOVE ISCRIZIONI

BOLOGNA DOMENICO

sup. esame stato sess. 1997 – ROMA
Via Prenestina 323

CONTINI CLAUDIO

sup. esame stato sess. 2001
GENZANO - ROMA
Via S. Carlino 73

DI FAZIO SIMONE

sup. esame stato sess. 2001 – ROMA
Via O.Vimercati 45

GROSSI FABRIZIO

sup. esame stato sess. 2000 – SAMBUCI
Via A.Theodori 20 – tel. 0774/797374

LANCIOTTI VALENTINA

sup. esame stato sess. 2002 –
OLEVANO ROMANO
Via Martiri della Liberazione 11
tel. 06/9562100

MACALI FABRIZIO

sup. esame stato sess. 2002 – ROMA
Via Torpignattara 59 – tel. 347/8235356

VENTURINO GIUSEPPE

sup. esame stato sess. 2002 – ROMA
Via Arta Terme 146 – tel. 06/3320263

ZANNA ANTONELLO

sup. esame stato sess. 2002 – ROMA
Via dei Furi 21 – tel. 06/76963896

TRASFERIMENTO

SACCHI GIUSEPPE

n° 9075 – al Collegio di Perugia

SEDUTA DI CONSIGLIO 28 GIUGNO 2004

ALBO PROFESSIONALE NUOVE ISCRIZIONI

ANGELI ALDO

sup. esame stato sess. 2001
CISTERNA DI LATINA
Via Val Gardena 51/

domicilio professionale:

ROMA

Via E. Arena 204 – tel. 06/9685498

APPONI MARCO

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Trecastagni 94 – tel. 338/9512455

ARENA SONIA

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via delle Giunchiglie 10 – tel. 06/23230197

BILLI MARIO

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Dameta 19 – tel. 06/2295682

CALAMARI ANTONELLA

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Palagonia 111 – tel. 349/8127192

CASTELLI LORENZO

sup. esame stato sess. 2003 – POMEZIA
Via Lercarafriddi 12 – tel. 06/9155523

CECI CLAUDIA

sup. esame stato sess. 2000 – MANZIANA
Corso Vitt. Eman. 126 – tel. 06/9963903

CONSOLINI LUCA

sup. esame stato sess. 1999 – ROMA
Via Apricale 48 – tel. 06/6279269

FIGORILLI EMANUELE

sup. esame stato sess. 2003
GUIDONIA MONTECELIO
Via M.te Gran Paradiso 53 –
tel. 0774/365243

GILLIA MARCO

sup. esame stato sess. 2002 –
MONTEPORZIO
Via Dante Alighieri 13 – tel. 06/9449330

GIOVANNETTI MIRKO

sup. esame stato sess. 2003 – ZAGAROLO
Via Paesi Nuovi 25 – tel. 06/9575246

LOPORCHIO ANGELA MARIA

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
L.go G. Pittalunga 15 – tel. 338/7132234

MATRICARDI MASSIMILIANO

sup. esame stato sess. 2001 –
FONTE NUOVA
Via IV Novembre 78 – tel. 06/9059862

MURA GIORDANO

sup. esame stato sess. 1997 – CERVETERI
Via Lombardia 18 – tel. 06/9942806

PESCHI FABIO

sup. esame stato sess. 2003 – MARINO
Via Mario di Falco snc – tel. 06/9384503

RISI SACHA

sup. esame stato sess. 2003 – NETTUNO
Via Monte Magnolia 16 – tel. 06/9805041

SALVITTI FABRIZIO

sup. esame stato sess. 2002 – POMEZIA
Via delle Vittorie 9 – tel. 06/9111835

TRISOLINO ANTONIO

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via Tenzone 11 – tel. 333/9448478

TRISOLINO PAMELA

sup. esame stato sess. 2003 –
CIVITAVECCHIA
Via Isonzo 3/A – tel. 0766/32097

URBANI ROBERTO

sup. esame stato sess. 2000 – ROMA
Via Scordia 32 – tel. 06/20764228

VANGIERI TIZIANA

sup. esame stato sess. 2003 – ROMA
Via F. da Montecchio 91 – tel. 06/52310168

NUOVE ISCRIZIONI

DIPENDENTE AL 50%

COSTABILE RAIMONDO

sup. esame stato sess. 2002
GUIDONIA MONTECELIO
Via Trento 52 – tel. 0774/378645

D'ARIANO LUIGI

sup. esame stato sess. 1997 – VELLETRI
Via XXIV Maggio 36 – tel. 06/9630960

CANCELLAZIONI

PER DECESSO

CARLONE ELDO

n° 185 – ROMA

SALVATORI PAOLO

n° 8760 – ROMA

ELENCO SPECIALE

CANCELLAZIONE

PER DIMISSIONI

CONSORTI SANDRO

n° 90259

FILIPPI GIORGIO

n° 90231

SACCOL CARLO

n° 90024

SEDUTA DI CONSIGLIO 12 LUGLIO 2004

**ALBO PROFESSIONALE
NUOVE ISCRIZIONI**

PALAZZO GAETANO

sup. esame stato sess. 2002
GIARDINI DI CORCOLLE
Via Ostra Vetere 9
tel. 347/1892935

**CANCELLAZIONI
PER DIMISSIONI**

PALERMO MASSIMO

n° 8296 – S. ANGELO ROMANO

PELEGRINI DANILO

n° 8984 – ROMA

POMPILI ALARICO

n° 7816 – S. ANGELO ROMANO

CANCELLAZIONI

PER DECESSO

COTRONA FRANCESCO UBALDO

n° 2578 – ROMA

CANCELLAZIONI

PER TRASFERIMENTO

BUTTÒ MASSIMO

n° 7847 – al Collegio dell'Aquila

UGHETTI ALDO

n° 5422 – al Collegio di Parma



**M. E. Persico,
B. Antonuzi, F. Zanella,
N. Boursier Niutta**
**LA VALUTAZIONE
IMMOBILIARE
NEL DIRITTO
E NELLA PRATICA**
Giuffrè Editore, 2004
Euro 13,00

Il testo fornisce un supporto per le diverse problematiche che si possono incontrare nel campo dell'estimo immobiliare, in ambito giudiziale ed extragiudiziale. Nella prima parte sono tracciati i principi generali dell'Estimo come introduzione alla materia. Nella seconda parte, attraverso dimostrazioni teoriche e casi pratici, sono affrontati i diversi argomenti riguardanti il cosiddetto estimo legale, tra i quali le successioni, le esecuzioni immobiliari, i diritti reali, i danni in seguito a violazione di norme edilizie, ecc.. Nell'ultima parte, con la stessa metodologia, sono illustrate ed applicate a casi reali (tipo abitazioni, uffici, negozi, centri sportivi, autorimesse, cinema, capannoni industriali) le differenti e più correnti teorie nel campo dell'estimo immobiliare. In appendice si trovano le Tavole di matematica finanziaria, le Tavole statistiche di mortalità e una Appendice legislativa.

Franco Iacobelli
**PROGETTO E VERIFICA
DELLE COSTRUZIONI
IN MURATURA
IN ZONA SISMICA**
EPC Libri, pp. 256,
Euro 25,00

Uno strumento operativo per la progettazione e il calcolo delle murature, anche armate, in zona sismica. Un vero e proprio vademecum per non perdersi nelle ultime indicazioni e nei nuovi indirizzi della normativa che regola questo settore. Il manuale è ricco di esempi di calcolo, di particolari costruttivi e schemi grafici di progetti effettivamente realizzati. Ma c'è anche spazio per la teoria, esposta in maniera semplice ed essenziale, con approfondimenti dedicati a particolari argomenti molto specialistici. Il tutto partendo dal Dpcm 3274/2003, il provvedimento che ha costituito una vera e propria svolta in materia di costruzioni antisismiche.



Giuseppe Lavitola
**DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITÀ**
Cedam editore, Padova,
pp.196, Euro 17,00

Il volume offre un'ampia panoramica delle più recenti innovazioni

legislative in materia edilizia (Testo Unico approvato con D.P.R. n. 380/01, L. c.d. Obiettivo n. 443/01, D.Lgs. n. 301/02 di adeguamento del T.U. alle modifiche apportate dalla Legge Obiettivo), con specifico riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi (DIA, DIA c.d. allargata, SuperDIA e permesso di costruire). Il taglio teorico-pratico, nel formulare possibili soluzioni ad alcuni problemi interpretativi, permette di orientarsi con maggiore facilità sia nella scelta tra i diversi titoli abilitativi, che nella valutazione delle conseguenze a detta scelta connesse. Una particolare attenzione viene inoltre dedicata alla responsabilità dei progettisti, in considerazione del ruolo sempre più rilevante dagli stessi assunto con l'ampliamento dell'istituto della DIA, nonché ai poteri dell'Amministrazione e dell'Autorità giudiziaria in ordine agli interventi edili con essa realizzati. La disamina e le valutazioni effettuate pongono anche in luce alcuni temi, tra i quali l'abrogazione dell'istituto del silenzio-assenso e l'ambito del sindacato del giudice penale, su cui l'Autore auspica un ulteriore intervento del legislatore. Questione assai attuale e rilevante, per i riflessi sul sistema legislativo regionale, è quella affrontata nell'ultimo capitolo dell'opera concernente i rapporti legislativi tra lo Stato e le Regioni in materia urbanistica ed edilizia.



Graziano Castello
**TARIFFARIO E
GESTIONE PERIZIE
CONSULENTI TECNICI**
Dario Flaccovio Editore,
2004, pp. 192, Euro 40,00

Il volume nasce come complemento al testo "Manuale del consulente tecnico" per poter facilitare la gestione pratica delle consulenze giudiziarie. Per agevolare la consultazione il volume è stato diviso in tre sezioni:

- La tariffa dei periti e consulenti tecnici. Interpretazioni e casi pratici.
- Compendio giuridico-sistemático di tutte le leggi in materia di tariffa per periti in campo giudiziario.
- Manuale d'uso del software allegato, con esempi dettagliati per eseguire: le stime di immobili in vendita forzata, le consulenze generiche e le varie proposte di liquidazione.

Il manuale e il programma software accompagnano l'utente per:

- Gestione di consulenze per conto dell'autorità giudiziaria.
- Classificazione e raccolta dati da seguire

per redigere una stima di immobile oggetto di asta giudiziaria.

- Classificazione e raccolta dati da seguire per redigere una consulenza generica per conto dell'autorità giudiziaria.
- Analisi degli aspetti giuridici e delle problematiche legate al compenso professionale, alla parcella, alla fatturazione conclusiva.
- Saper proporre al giudice una congrua richiesta di liquidazione.

MANUALE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) per la sicurezza nei luoghi di lavoro, creato nell'ambito del F.A.L.E.A., ha curato la realizzazione di un *Manuale per la sicurezza nei cantieri* orientato a illustrare gli "Adempimenti tecnico-amministrativi per aprire, gestire e chiudere un cantiere". Attraverso una serie di schede complete di riferimenti normativi, il volume ha come fulcro il Decreto Legislativo 494/96 e le prescrizioni che esso contiene in materia di sicurezza. Le sezioni che compongono il manuale sono le seguenti: Introduzione, Direttiva cantieri, Documentazione e procedure di cantiere. Da segnalare i riferimenti alla documentazione da tenere in cantiere e gli approfondimenti su norme integrative del D. Lgs 494.

www.falea.it



CODICE EDILIZIA E URBANISTICA

DEI-Tipografia del Genio Civile, 2004
Euro 38,00.
Allegato CD rom

Uno strumento di semplice e rapida consultazione ad uso di tutti i tecnici (professionisti, tecnici che operano in imprese di costruzione, operatori dell'Ufficio Tecnico Enti Locali) che si occupano di edilizia e procedure urbanistiche. Aggiornato con: Testo Unico per l'Edilizia (DPR 380/2001) - Testo Unico per l'Espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001) - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004). Il Codice raccoglie e organizza le principali leggi in materia urbanistica dal 1942 ad oggi: Piani regolatori, Aree fabbricabili, Edilizia economica, Edilizia Residenziale, Densità Edilizia e parametri abitativi, Procedure e incentivi, Edificabilità, Controllo, Verifica, Sanzioni, Costi di costruzione, ecc. I testi legislativi raccolti nel volume sono annotati e consultabili tramite l'Indice Cronologico e l'Indice Analitico.

ANCORA UNA PROROGA PER IL CONDONO EDILIZIO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra correttiva di finanza pubblica concordata con l'Unione europea per riportare il rapporto deficit/Pil sotto il tetto stabilito nel trattato di Maastricht per i Paesi appartenenti all'area euro. Nel provvedimento viene affrontato anche il nuovo testo sul condono riformulato in base alle prescrizioni indicate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze emanate di recente e divenute efficaci in data 7 luglio 2004 a seguito della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge – in via di pubblicazione sulla G.U. – prevede infatti la proroga del condono edilizio al 10 dicembre 2004, rispetto al precedente termine del 31 luglio. Inoltre prevede il pagamento di una prima rata entro il 10 dicembre e di una seconda e terza rata rispettivamente entro il 20 e il 30 dicembre 2004. Per completezza dell'informazione pubblichiamo di seguito l'art. 5 del decreto legge riepilogando sinteticamente le vicende precedenti. La Consulta, infatti, con le sentenze n. 196, 198, 199/2004 e l'Ordinanza n. 197/2004 depositate il 28 giugno, ha sancito la legittimità costituzionale del condono, ha riconosciuto le competenze dello Stato in materia di condono edilizio ed ha dichiarato costituzionalmente illegittime le leggi regionali di Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia

e l'atto di indirizzo della Regione Campania che avevano considerato inapplicabile nei propri ambiti territoriali la legge sul condono edilizio emanata dal Governo a livello nazionale. La Consulta ha stabilito che qualora la Regione non dovesse, con apposita legge regionale ed entro termini stabiliti, disporre in materia, si applica in via sostitutiva la disciplina statale. Tuttavia, la sentenza 196, ha sancito anche il potere delle Regioni di adattare modificandola la legge sul condono nell'ambito dei propri territori. A questo riguardo la Consulta ha dichiarato illegittima la legge sul condono 269/2003 art. 32 nella parte in cui non prevedeva tale diritto.

Art. 5 Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi

I. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1. al primo periodo le

parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti "entro il 10 dicembre 2004";
 "al secondo periodo, le parole: 230 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004";
 b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";
 c) al comma 32 le parole "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti "entro il 10 dicembre 2004";
 d) al comma 37, primo periodo, le parole "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2005".

2. Nell'allegato I del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole seconda rata, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole "30 settembre 2004", indicate dopo le parole "deve essere integrata entro il" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2005".

CODICE PRIVACY Prorogata al 31 dicembre 2004 la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

Con il decreto legge 24 giugno 2004 n. 158 (G.U. 25/6/2004 n. 147) è stato prorogato al 31 dicembre 2004 il termine entro cui è

necessario redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) in tema di privacy e misure di sicurezza. Insieme alla scadenza del 30 giugno viene differita anche quella prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 180, D.Lgs 196/2003, che riservava un margine ulteriore di tempo a tutti coloro che non potevano adottare le necessarie misure di sicurezza per carenze degli strumenti elettronici detenuti. Avrebbero avuto tempo per farlo fino al 31 dicembre prossimo. Ora possono contare su altri tre mesi e mettersi in regola entro il 31 marzo 2005.

SAIE 2004 A Bologna dal 13 al 17 ottobre 2004 l'edizione numero 40 della manifestazione

Evento di rilievo nel panorama internazionale delle manifestazioni dedicate al mondo delle costruzioni, il SAIE – Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia, si terrà a Bologna dal 13 al 17 ottobre 2004. La manifestazione presenterà nella prossima edizione alcune novità che andranno ad arricchire ulteriormente la proposta espositiva. Le più interessanti riguardano l'ampliamento dell'offerta merceologica della manifestazione con due nuovi settori:

- RENTALSIAE
- GALLERIE E OPERE IN SOTTERRANEO.

La proposta espositiva si

articolerà su un'area di 220.000 metri quadrati – 20 padiglioni e 6 aree esterne – e sarà suddivisa in 11 macrosettori e oltre 400 categorie di prodotto. Panorama espositivo e ambito culturale collegato al mondo dell'edilizia si integreranno nelle giornate del SAIE, offrendo momenti di approfondimento professionale e occasioni di dibattito dedicati alla cultura del costruire. Cuore Mostra, Professione Progettare, convegni e workshop daranno corpo a un programma con oltre 50 appuntamenti. Per informazioni: uff.stampa@bolognafiere.it

FIDEIUSSIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI Approvati con decreto ministeriale gli schemi per le polizze tipo, le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dalla legge 109/94

Il Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici", è stato pubblicato in G.U. n. 109 dell'11.5.2004, S.O. n. 89. Il provvedimento approva gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli citati

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di attuazione. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti nell'allegato al decreto.

CORSO SUI SISTEMI SOLARI TERMICI

ISES ITALIA in collaborazione con Ambiente Italia, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena e con la Campagna del Sole Modena, organizza l'1° corso su "I sistemi solari termici" che si terrà a Modena dal 22 al 25 settembre 2004. Oggetto del corso è l'illustrazione della grande varietà di applicazioni attualmente esistenti per l'impiego efficiente dell'energia solare nel campo del riscaldamento. Verranno trattati casi di riscaldamento dell'acqua sanitaria e/o degli ambienti partendo da impianti di piccola taglia per abitazioni mono e bi-familiari fino ad arrivare a impianti di grandi dimensioni. Saranno illustrate le varie fasi della progettazione nella loro specificità tecnica e architettonica: dalle prime valutazioni di fattibilità, alla progettazione, all'installazione e messa in esercizio, fino ai regolari interventi di manutenzione, analizzando esempi di realizzazioni concrete e servendosi di strumenti software.

Per ulteriori informazioni:
 ISES ITALIA
 Tel. 06.77073610
 Fax 06.77073612
 E-mail:
formazione@isesitalia.it